

COMUNE DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

NOTA INFORMATIVA PER L'UTENTE

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE

1) Pratica Sportello Unico – Istanza su modello unificato in bollo da €16,00 per rilascio autorizzazione temporanea ad attività di somministrazione alimenti e bevande e contestuale autorizzazione sanitaria

ALLEGARE:

- fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori;
- programma della manifestazione;
- planimetria generale dell'area interessata dalla manifestazione con indicazione della superficie di suolo pubblico occupata;
- Planimetria in scala 1:100 del locale adibito alla preparazione e dell'area destinata alla somministrazione con evidenziata la disposizione degli arredi, delle attrezzature (lay-out) nonché l'ubicazione del servizio igienico esclusivo del personale di cucina e di quello degli avventori ;
- relazione sulle strutture e sulle misure igieniche preventive intraprese;
- menù;
- elenco alimenti e bevande con i relativi fornitori;
- copia analisi dell'anno in corso attestante la potabilità dell'acqua (in caso di approvvigionamento idrico privato);
- attestazione versamento diritti sanitari € 36,00= su C/C N. 42121103 intestato a : ASL 14 – Dipartimento di prevenzione – Servizio Tesoreria

NB: Su specifica disposizione dell'ASL istanza e documentazione allegata devono pervenire all'Azienda Sanitaria medesima almeno 10 giorni prima della manifestazione.

NOTE:

Requisiti minimi e criteri per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI SANITARIE temporanee.

Sono definite "temporanee" tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri ecc. aperte al pubblico, in cui, **per periodi limitati** in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.

A seconda delle modalità con cui si svolgono, possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

- A) Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione /degustazione di alimenti e bevande di semplice preparazione (ad es. panini/tramezzini con affettati, formaggi ecc., pizzette e salatini, prodotti di gastronomia, bevande in lattina e/o alla spina, ecc.) preparati in altri locali all'uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati.**

La somministrazione di pasti completi può rientrare in questa tipologia a condizione che la preparazione ed il trasporto siano effettuati da Ditta esplicitamente autorizzata all'attività di Catering.

In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali caldarroste, pop corn, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi.

Solitamente si svolgono nell'arco della giornata in luoghi all'aperto dotati di strutture temporanee (tettoie, ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi.

- B) Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione, di alimenti semplici, che non richiedano particolari manipolazioni (es. polenta, pasta, carne alla griglia, crepes ecc..) da consumarsi immediatamente dopo la cottura.** Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua oltre che la somministrazione, anche la preparazione e/o cottura di alimenti di semplice esecuzione, all'aperto (griglie e/o fornelli o fuochi) o in strutture chiuse e per la durata in genere di una o due giornate.

- C) Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di piatti complessi ed elaborati che richiedano generalmente il rispetto di particolari temperature di conservazione.** Si tratta di tutte quelle manifestazioni che si svolgono di norma nell'arco di più giorni o settimane, caratterizzate dalla presenza di vera e propria attività di ristorazione esercitata in strutture fisse o mobili o temporanee.

Le manifestazioni di tipo A) non sono soggette all'obbligo di autorizzazione sanitaria ex art. 2 Legge 283/62 ma solo di notifica all'A.S. ed al SIAN; pertanto non essendo previsto il rilascio di alcun parere (per la parte di competenza del SIAN) non è conseguentemente da effettuarsi il sopralluogo preventivo, né il pagamento dei diritti sanitari. E' però obbligatoria la notifica.

Le manifestazioni di tipo B) sono soggette all'obbligo di autorizzazione sanitaria ex art. 2 Legge 283/62. Sono da ispezionarsi quando rivestono un carattere di particolare rilevanza per la durata, la complessità e la varietà dei piatti elaborati ed il numero dei coperti. Il sopralluogo potrebbe non essere effettuato se le strutture e le attrezzature utilizzate sono state già ispezionate (riedizioni della stessa sagra ecc.). In questi casi è necessaria una dichiarazione scritta da parte degli organizzatori, di effettuare la manifestazione con le medesime strutture, attrezzature e modalità oggetto della prima ispezione e di rispettare le eventuali prescrizioni impartite in precedenza.

In ogni caso e' necessario esprimere un parere al Sindaco per il rilascio dell'Autorizzazione temporanea.

Le manifestazioni di tipo C), anch'esse soggette all'obbligo di autorizzazione sono sempre da ispezionarsi.

In tutte le manifestazioni temporanee dovrà essere sconsigliata la preparazione/somministrazione di alimenti ad alto rischio (es.: preparazioni a base di uova crude, tiramisù, maionese, e ecc.). Una specifica relazione sulle modalità di preparazione e conservazione dovrà essere prodotta in caso di utilizzo di questa tipologia di alimenti.

AUTORIZZAZIONI SANITARIE A STRUTTURE FISSE O MOBILI.

Un discorso a parte meritano le strutture fisse che ospitano in maniera ricorrente manifestazioni di tipo temporaneo e le cucine mobili utilizzate per manifestazioni temporanee. In queste due situazioni è possibile prevedere una Autorizzazione sanitaria "permanente" con limitazioni e prescrizioni in relazione ai requisiti presenti. Per queste strutture anche se in possesso di autorizzazione sanitaria "permanente" è importante assoggettarle all'obbligo (da indicare nell'autorizzazione sanitaria) di notifica in occasione di ogni manifestazione temporanea.

STRUTTURE FISSE

In genere sono strutture polifunzionali utilizzate solo occasionalmente per la preparazione e somministrazione di alimenti. Tali strutture possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 Legge 283/62 previa verifica dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 dell'O.M. 3 Aprile 2002.

STRUTTURE MOBILI

Queste strutture spesso autosufficienti (moduli, container, automezzi, ecc.) sono gestite da ditte che esercitano una vera e propria attività di catering con preparazione trasporto e somministrazione di alimenti in occasioni di manifestazioni temporanee. Queste ditte potrebbero essere autorizzate in maniera permanente ai sensi dell'art. 2 della L. 283/1962 (secondo le modalità previste per i negozi mobili dall'O.M. 3 aprile 2002 art. 8).

LIBRETTO SANITARIO

L'articolo 92 comma 14 della Legge 23 dicembre 2000 N.388 "Legge finanziaria 2001" ha previsto che a decorrere dal 01/01/2001 il personale saltuariamente impiegato nella preparazione, manipolazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere **religioso, benefico o politico**, non debba essere più in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

REQUISITO PROFESSIONALE

L'articolo 52 comma 17 della Legge 28 dicembre 2001 N.488 "Legge finanziaria 2002" che con decorrenza 01/01/2002 aveva abrogato l'obbligo di iscrizione al REC per attività di somministrazione alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere **religioso, benefico o politico** è stato dichiarato illegittimo con Sentenza della Corte Costituzionale N.1/2004 del 13.01.2004.

La Legge Regionale 29/12/2006 N.38 che disciplina l'attività di somministrazione ha disposto all'art.10 l'obbligo del possesso del requisito professionale anche in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone. Non viene richiesto il possesso del requisito professionale solo nel caso di attività svolta in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione ed allo sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione Art.10/2 LR 38/06).

ATTIVITA' VIETATE

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, feste o altre riunioni straordinarie di persone salvo deroga eccezionale e temporanea disposta con ordinanza sindacale alle bevande di contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

INTRATTENIMENTO E BALLO – MANIFESTAZIONI MUSICALI

Il rilascio di licenza per spettacoli e/o trattenimenti che non siano compresi tra le manifestazioni organizzate dalla Città è subordinato ad un procedimento così distinto:

- 1) **PRIMA FASE (DISCREZIONALE):** Richiesta parere preventivo in ordine alla compatibilità dell'iniziativa privata con il programma delle manifestazioni approntato dall'Amministrazione. Il richiedente è informato dell'esito di questa prima fase.
- 2) **SECONDA FASE (VINCOLATA ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI).** In caso di conclusione positiva della prima fase, il procedimento prosegue con la presentazione di istanza (All.B) in bollo da €16,00 per rilascio della licenza ex-art.68 Tulps.

ALLEGARE:

- autocertificazione antimafia degli altri soci legali rappresentanti (in caso di società);
- denuncia di occupazione unità immobiliare per la Tassa Smaltimento Rifiuti;
- fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori;
- denuncia di inizio attività SIAE;

-
- licenza di agibilità dei locali

oppure

PER CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE:

- relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato (DPR 28/05/2001 n.311)

PER CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE:

- istanza alla Commissione Comunale di Vigilanza (DPR 28/05/2001 n.311)

-
- planimetria rappresentante l'area occupata o dei locali utilizzati nonché la disposizione del palco, dei posti per il pubblico (compresi i disabili), l'ubicazione delle uscite di sicurezza, la disposizione dei mezzi di spegnimento e dei percorsi di esodo, la disposizione degli arredi e delle attrezzature;
 - dichiarazione di conformità e certificazione dei requisiti di professionalità ai sensi della L. 46/90 rilasciata dalla CCIAA alla ditta installatrice riferita ad ogni singolo impianto tecnologico;
 - certificazione di collaudo statico delle strutture ovvero documento che attesti l'esecuzione a regola d'arte del montaggio e assemblaggio degli elementi strutturali;
 - certificazione di idoneità statica delle barriere (balaustre – parapetti – ringhiere, ecc.) di contenimento o protezione del pubblico (h. minima mt.1,10);

-
- dichiarazione di assunzione responsabilità al rispetto dei limiti imposti dal DPCM 01.03.1991 e s.m.i. DPCM 14.11.1997 e Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e segg. in materia di inquinamento acustico;

oppure

- due copie della relazione previsionale sull'impatto acustico con riferimento alla legge 26.10.95 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) firmata da un tecnico iscritto all'albo regionale degli esperti in acustica;